

Richiesta di pubblicazione dell'avviso per la notificazione per pubblici proclami e allegati mediante pubblicazione sui siti web delle Amministrazioni evocate in giudizio

Spettabili Amministrazioni,

con giudizio introduttivo proposto dalla ASA s.r.l. innanzi al T.A.R. LAZIO - Roma, Terza Sezione Quater, iscritto al numero 16755/2022 di Registro Generale, la ricorrente ha impugnato i seguenti atti:

- decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022 n. 251, con cui il Ministro ha adottato "...le linee guida propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.";

- determina Dirigenziale del Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento del 14 dicembre 2022 n. 13812, 2022 - D337 - 00238;

- determina del Direttore Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo del 13 dicembre 2022 n DPF/121;

- determina Dirigenziale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna del 12 dicembre 2022 n. 24300;

- decreto del Direttore della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia del 14 dicembre 2022 n. 29985/GRFVG;

- decreto del Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria del 14 dicembre 2022 n. 7967 - 2022 , prot. 2022-1500969;

- decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia del 14 dicembre 2022 n. 18311;

- decreto del Direttore Dipartimento Salute della Regione Marche del 14 dicembre 2022 n. 52; - decreto del Commissario ad Acta della Regione Molise del 15 dicembre 2022 n 40;

- determina Dirigenziale della Regione Piemonte del 14 dicembre 2022 n. DD 2426/A1400A/2022;

- determina Dirigenziale del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia del 12 dicembre 2022 numero 10;

- determina della Direzione Generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna del 28 novembre 2022 n 1356 - prot. 26987;

- decreto dell'Assessore Regionale alla Salute della Regione Sicilia del 13 dicembre 2022 n. 1247/2022;

- decreto dirigenziale della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale

della Regione Toscana del 14 dicembre 2022 n. 24681;

- determinazione Direttoriale Salute e Welfare della Regione Umbria del 14 dicembre 2022 n. 13106;

- decreto del Direttore Generale dell'area Sanità e Sociale della Regione Veneto del 13 dicembre 2022 numero 172;

- ogni ulteriore atto e/o provvedimento antecedente o successivo comunque presupposto connesso o consequenziale ivi comprese, ove e per quanto occorra, l'intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano del 14 settembre 2022 e l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022, nonché la precedente intesa in Conferenza dello Stato e delle Regioni del 7 novembre 2019, relativo alla fissazione del "tetto di spesa" (richiamate nel decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, ma non conosciute dalla ricorrente che non ha mai ricevuto notificazione o comunicazione né risulta adempiuta alcuna idonea formalità di pubblicazione).=

La ricorrente, inoltre, ha esclusivamente proposto il ricorso introduttivo, pur non rinunciando in esso a motivi nuovi e motivi aggiunti, facendoli salvi, e allo stato non proposti.=

Con Ordinanza Presidenziale del 13 giugno 2023 numero 3445 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma - Sezione Terza Quater, comunicata in pari data, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio, autorizzando la notificazione del ricorso introduttivo e dei successivi ricorsi per motivi aggiunti per pubblici proclami sui siti web istituzionali delle Vostre rispettabili Amministrazioni intime nei confronti degli enti e soggetti infra indicati, precisando che detta autorizzazione deve intendersi resa, in via preventiva, anche con riguardo a eventuali ulteriori ricorsi per motivi aggiunti nonché a eventuali nuove e ulteriori istanze di sospensione cautelare degli atti impugnati.=

In particolare, le notificazioni per pubblici proclami dovranno avvenire mediante pubblicazione sui siti web istituzionali del Ministero della Salute e delle Regioni e sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, entro 30 giorni dalla comunicazione della predetta ordinanza presidenziale (in specie avvenuta il 13 giugno 2023) di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma - Sezione Terza Quater, col ricorso numero 16755/2022 del relativo Registro Ricorsi;

- il nome di parte ricorrente: ASA s.r.l., corrente corrente in Caltanissetta c\da Niscima sn (01724290851), in persona del legale rappresentante pro-tempore Angela Asero nata Caltanissetta il 23 settembre 1996 (SRANGL96P63B429P);

- l'indicazione delle Amministrazioni intime: 1 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del legale rappresentante pro-tempore; 2 - MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro-tempore; 3 - CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI

BOLZANO, in persona del legale rappresentante pro-tempore; 4 - REGIONE SICILIANA, in persona del legale rappresentante pro-tempore; 5 - REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, in persona del legale rappresentante pro-tempore; 6 - REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, in persona del legale rappresentante pro-tempore; 7 - REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del legale rappresentante pro-tempore; 8 - REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL, in persona del legale rappresentante pro-tempore; 9 - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del legale rappresentante pro-tempore; 10 - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del legale rappresentante pro-tempore; 11 -

REGIONE PIEMONTE, in persona del legale rappresentante pro-tempore; 12 - REGIONE LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante pro-tempore; 13 - REGIONE VENETO, in persona del legale rappresentante pro-tempore; 14 - REGIONE LIGURIA, in persona del legale rappresentante pro-tempore; 15 - REGIONE EMILIA-ROMAGNA, in persona del legale rappresentante pro-tempore; 16 - REGIONE TOSCANA, in persona del legale rappresentante pro-tempore; 17 - REGIONE UMBRIA, in persona del legale rappresentante pro-tempore; 18 - REGIONE MARCHE, in persona del legale rappresentante pro-tempore; 19 - REGIONE LAZIO, in persona del legale rappresentante pro-tempore; 20 - REGIONE ABRUZZO, in persona del legale rappresentante pro-tempore; 21 - REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro-tempore; 22 - REGIONE PUGLIA, in persona del legale rappresentante pro-tempore; 23 - REGIONE BASILICATA, in persona del legale rappresentante pro-tempore; 24 - REGIONE CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro-tempore; 25 - REGIONE MOLISE, in persona del legale rappresentante pro-tempore; 26 - CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME in persona del legale rappresentante pro-tempore; 27 - REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DELLA SALUTE in persona del legale rappresentante pro-tempore;

- il testo integrale del ricorso e del ricorso per motivi aggiunti, allegati alla presente comunicazione;

- l'indicazione che i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento (anni 2015, 2016, 2017 e 2018 o quadriennio 2015-2018);

- l'indicazione del numero dell'ordinanza in oggetto con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami: Ordinanza Presidenziale del 13 giugno 2023 numero 3445 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma - Sezione Terza Quater.=

Unitamente al predetto avviso, Codeste Amministrazioni dovranno pubblicare sui propri siti istituzionali copia del ricorso principale, dei ricorsi per motivi aggiunti e dell'Ordinanza Presidenziale del 13 giugno 2023 numero 3445 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma - Sezione Terza Quater.=

Si rappresenta altresì che, in ottemperanza all'ordinanza in oggetto, codeste spett.li Amministrazioni: non dovranno rimuovere dal proprio sito web, sino al passaggio in giudicato della sentenza definitiva che decide sulla causa, la documentazione ivi inserita; dovranno inoltre rilasciare alla scrivente Società un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica"; dovranno,

infine, curare che sull'home page del relativo sito web venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, i ricorsi per motivi aggiunti e l'ordinanza in oggetto, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza in oggetto (Ordinanza Presidenziale del 13 giugno 2023 numero 3445 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma - Sezione Terza Quater ivi allegata).=

Si rappresenta ulteriormente che, come indicato nella citata Ordinanza Presidenziale, la concessa autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami "...deve intendersi resa, in via preventiva, anche con riguardo a eventuali ulteriori ricorsi per motivi aggiunti nonché a eventuali nuove e ulteriori istanze di sospensione cautelare degli atti impugnati..."; pertanto, si allega alla presente notificazione anche la nuova istanza di sospensione cautelare degli effetti degli atti impugnati col ricorso introduttivo e che si provvederà a depositare nel relativo giudizio.=

Orbene, si chiede a Codeste Spettabili Amministrazioni di dare esecuzione urgente all'ordinanza in oggetto entro 30 (trenta) giorni dal 13 giugno 2023 numero 3445, secondo le modalità sopra esposte, con l'avvertimento che, in caso di ritardo, il contraddittorio dovrà intendersi integrato dalla data di ricezione della presente comunicazione.=

Si resta in attesa del riscontro alla presente istanza tramite rilascio dell'attestato di avvenuta pubblicazione, in base a quanto ordinato dal competente T.A.R..=

Con osservanza.=